



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12947 del 2022, proposto da Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Federconsumatori Sicilia, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 30224 del 05 luglio 2022, notificato via pec in data 22 luglio 2022, adottato a conclusione del procedimento PS11743, con il quale l'Autorità resistente ha sanzionato l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa per una asserita violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 500.000,00, con contestuale diffida di non diffusione o continuazione della pratica commerciale contestata;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa, la nota prot. 5320 del 20.09.2021 recante la comunicazione di avvio del procedimento e il parere rilasciato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'ambito dell'istruttoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso si basa su assunti non palesemente infondati e che necessita degli adeguati approfondimenti di merito;

Considerata la sussistenza del *periculum*, anche in ragione dello stato di liquidazione in cui versa il ricorrente;

Ritenuto di dover sospendere, allo stato, l'efficacia dell'atto gravato;

Ritenuto di rinviare all'udienza pubblica del 19 aprile 2023, riservando all'esito ogni altro provvedimento;

Ravvisati i presupposti di legge per compensare le spese della fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in parte motiva.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Filippo Maria Tropiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**